

STATUTO

della Società

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A. (A.S.P.O.) UNIPERSONALE

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni partecipata esclusivamente dal Comune di Olbia (in seguito anche, in breve, socio unico) denominata "Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.A.", in sigla A.S.P.O. SpA, società unipersonale organizzata ed operante in conformità al modello *in house providing*.
2. La Società a controllo pubblico è lo strumento organizzativo specializzato cui il Comune di Olbia attribuisce il compito di espletare servizi di interesse generale e attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 4.
3. Il Comune di Olbia esercita il controllo analogo sulla Società tramite le attività previste nei successivi art. 19 e seguenti del presente statuto per garantire la sussistenza dei requisiti ed il mantenimento degli affidamenti dei servizi.

Art. 2

Sede e domicilio

1. La società ha sede legale in Olbia.
2. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
3. Il domicilio del socio unico, degli amministratori, dei componenti il collegio sindacale e dell'incaricato della revisione contabile è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

Oggetto

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi di utilità sociale e di tutela ambientale, di trasporto pubblico, di parcheggi, di gestione di strutture culturali, museali, di conservazione ed archiviazione e più in generale dei servizi destinati a soddisfare esigenze pubbliche.
2. In particolare, la Società ha oggetto:
 - la gestione dei trasporti pubblici e la gestione dei servizi per la mobilità nel territorio;
 - la gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali;
 - la gestione servizi ambientali;
 - la gestione di servizi turistici;
 - la gestione di parcheggi e servizi connessi;
 - la gestione del servizio di pubblicità e di pubblica affissione;
 - la gestione del servizio di progettazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale e di impianti stradali;
 - le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi adibiti al trasporto pubblico, ivi compresa l'attività accessoria di servizi al pubblico;
 - la gestione di servizi didattici, formativi e culturali, relativi alla gestione della biblioteca, mediateca, archivi di Enti Pubblici, musei, ecc.;
 - la gestione di archivi, anche in modo informatizzato, comprese le attività annesse;
 - la gestione di servizi accessori e di supporto all'attività didattica;
 - la gestione di servizi accessori a quelli elencati nei punti precedenti.

Art. 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 1.054.700 ed è rappresentato da n. 10547 azioni ordinarie di valore nominale di € 100,00 ciascuna. Il capitale è incedibile a soggetti privati, anche in modo parziale.
2. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori firmati dal Presidente.
3. La società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote e partecipazioni in società o imprese aventi oggetto simile o compatibile con il proprio e comunque più in generale in società di servizi destinati a soddisfare esigenze pubbliche.

Art. 6

Trasferimento delle partecipazioni

1. La partecipazione del socio unico non è trasferibile né può formare oggetto di pegno e di usufrutto.

Art. 7
Organi della società

1. Sono organi della società:
 - a) l'assemblea;
 - b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio sindacale;
 - d) il soggetto incaricato della revisione contabile.
2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 8
Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2380-bis del cod. civ..
3. L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione o decisione dell'amministratore unico entro il termine ordinario di 120 giorni, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9
Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea è convocata con avviso comunicato al socio unico, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima Convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum richiesto.
4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano il socio unico, l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il socio unico può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto investito della revisione contabile, né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste.
6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti che nominano anche un segretario che lo assiste. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
7. Le deliberazioni nell'assemblea devono constare da processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.
8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione presenti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.
9. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea valgono le disposizioni di legge.

Art. 10

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di componenti, ivi compreso il presidente, non superiore a tre, nel rispetto delle eventuali disposizioni di legge che definiscono la composizione degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica.
2. L'amministratore unico o i componenti dell'organo amministrativo sono nominati dall'assemblea anche tra i non soci e, oltre agli eventuali requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni di legge, devono essere caratterizzati da competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.
3. Qualora sia nominato un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.
4. La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
5. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dagli artt. 2382 e 2390 cod. civ. e dalle disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica.

6. La carica di amministratore unico o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere e di Assessore del Comune di Olbia.
7. Non costituisce causa di incompatibilità la partecipazione di componenti dell'Organo amministrativo della Società in Consigli di Amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle società predette.
8. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società ed enti pubblici e privati.
9. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina o, ove nulla venga stabilito, per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
10. Nel caso di consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, lo stesso consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
11. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo. In tal caso l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 11

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
2. Il consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Olbia, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario.
3. La convocazione è fatta dal presidente per lettera raccomandata A/R o telefax o telegramma o tramite posta elettronica (anche non certificata) da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax o e-mail spedito almeno 24 ore prima.
4. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente del consiglio stesso.

Art. 12

Poteri del consiglio di amministrazione e dell'amministratore unico

1. Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico gestiscono l'impresa sociale e compiono tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
 - b) adeguamenti meramente formali dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Art. 13

Rappresentanza legale della società

1. Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico hanno, salvo quanto stabilito dall'art. 16 comma 3, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento, il presidente, ove non sia nominato il vicepresidente, è sostituito dall'amministratore delegato o, in caso di nomina di più amministratori delegati, da quello più anziano di età o, in caso di mancato nomina dell'amministratore o degli amministratori delegati, dal consigliere a ciò designato.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno: controlla la regolarità della gestione della società riferendone al consiglio, attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore o agli amministratori delegati, le deliberazioni del consiglio.

Art. 14

Compensi

1. Ai componenti dell'organo amministrativo spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.
2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
3. Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 15

Amministratore delegato e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico possono nominare procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
3. All'amministratore o agli amministratori delegati, spetta la rappresentanza della società nei limiti

della delega conferita.

4. All'amministratore o amministratori delegati è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 2381, c. 5, cod. civ., di tenere informato, con periodicità trimestrale, il consiglio di amministrazione sull'attività svolta. Ciascun amministratore può chiedere gli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 16

Direttore generale

1. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, previa autorizzazione assembleare, possono nominare un Direttore generale, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. La durata dell'incarico ed il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina.
2. Il Direttore generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Art. 17

Collegiale sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

Art. 18

Revisore

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-bis, comma 2, da un revisore contabile o da una società di revisione.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies del cod. civ.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società o l'incaricato dell'attività di revisione contabile.

Art. 19

Controllo della società

1. Il Comune di Olbia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura individuata nella macrostruttura o in altri strumenti organizzativi dell'Ente, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio e sia mediante quanto stabilito dall'apposito regolamento comunale in ordine alla verifica delle partecipate.
2. Allo scopo di attuare ed agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte dell'Ente, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione strategico-operativa del Comune stesso e nel rispetto degli obblighi previsti dall'apposito regolamento comunale.
3. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e programmazione e controllo dell'operato della società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riguardo agli standard quali-quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.
4. La società, successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, provvede alla trasmissione del bilancio di esercizio al Comune di Olbia socio unico, per gli adempimenti di competenza.
5. La società provvede, di norma entro il 15 ottobre, alla predisposizione e trasmissione al Comune di Olbia del piano di gestione triennale, contenente le regole di gestione e gli obiettivi strategico-operativi, il budget economico, il budget finanziario ed il budget degli investimenti sulla base delle indicazioni riportate nei documenti di programmazione dell'Ente.
6. La Società, inoltre, trasmette all'Ufficio Controllo Partecipate del Comune di Olbia gli atti ed i provvedimenti adottati nell'esercizio della propria attività gestionale preventivamente individuati, anche per tipologia.
7. L'ufficio suddetto esercita un'attività di «verifica» successiva rispetto all'attività della società, procedendo ad indicare alla stessa eventuali irregolarità rilevate nell'adozione di atti e provvedimenti.
8. L'ufficio suddetto provvede inoltre al monitoraggio semestrale dell'attività posta in essere dalla società verificando il rapporto tra obiettivi e risultati della gestione.

Art. 20

Autorizzazioni assembleari

1. Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico:
 - a) approvazione dei piani di assunzione del personale;
 - b) contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;
 - c) acquisizione e cessione di beni immobili;
 - d) acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie e di rami aziendali.

2. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda adottare deliberazioni di cui al comma precedente, il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, se nominato, formula una proposta di deliberazione da comunicare al Comune di Olbia almeno 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, fatti salvi i casi di motivata urgenza.

Art. 21

Operatività della Società

1. La Società, operando come strumento *in house providing* del Comune di Olbia, deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente socio, comprese eventuali integrazioni alle condizioni tariffarie.
2. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
3. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.
4. Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Art. 22

Bilanci e utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, si intendono a favore della società.

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso, che non potrà essere, nel complesso, superiore a quello percepito dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione al momento in cui la società è posta in liquidazione. La nomina dei liquidatori determina la cessazione delle funzioni del consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori e o estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salva diversa determinazione dell'assemblea, è per tutta la durata della liquidazione.
3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione assembleare. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 – ter codice civile.

Articolo 24

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica.

* * * * *